

ORIGINALE



**COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
del Commissario straordinario**

Oggetto: Individuazione delle modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale: idrico integrato, illuminazione pubblica e spazzamento stradale. Partecipazione alla società in house Amambiente s.p.a. con sede legale in Pergine Valsugana e acquisto delle quote sociali.

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 settembre alle ore 12.00, in una seduta avvenuta in videoconferenza via Google Meet.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 41 di data 14 giugno 2021, assistito dal Segretario comunale supplente dott.ssa Sartori Debora, ha adottato con i poteri del Consiglio comunale la seguente

DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premessa.

il Comune di Lona Lases gestisce in economia i servizi pubblici del servizio idrico integrato, di illuminazione pubblica e di spazzamento strade nell'ambito del proprio territorio. Il personale assegnato al cantiere comunale nell'unica figura dell'operaio comunale e le attrezzature a disposizione non consentono gli interventi in caso di guasto e/o riparazione delle reti.

Non è inoltre possibile intervenire sull'impianto di illuminazione pubblica con l'operaio comunale in quanto quest'ultimo non dispone delle competenze tecniche in materia e delle attrezzature specifiche necessarie, quali piattaforma aerea e altri mezzi necessari per poter procedere alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, tant'è che sino ad oggi detti interventi sono stati affidati a ditta esterna specializzata.

Infine, la dotazione dei mezzi del cantiere comunale non dispone di una spazzatrice idonea alla pulizia delle strade in questione e l'unico operaio comunale non ha le necessarie abilitazioni per provvedere allo spazzamento delle strade tramite una spazzatrice a noleggio.

Rilevato che:

- i servizi di interesse economico generale di interesse locale sono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- si tratta nella sostanza di attività che sono atte a soddisfare in via immediata e diretta i bisogni della comunità di riferimento. I servizi pubblici idrico integrato, di illuminazione pubblica e dello spazzamento delle strade costituiscono servizi di interesse generale essenziali, dei quali deve essere garantita la fruizione e il regolare funzionamento. Importante è dunque assicurarne standard minimi di qualità oltre che la loro massima accessibilità;
- i servizi idrico integrato, illuminazione pubblica e spazzamento strade necessitano altresì di una programmazione e progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di medio – lungo periodo;
- nell'ultimo anno di operatività dei servizi, il personale tecnico amministrativo della struttura comunale ha potuto constatare che è omessa da anni l'organizzazione e gestione dei servizi improntata al principio di programmazione; manca infatti il dato informativo imprescindibile del trend storico dei costi di manutenzione dei servizi, necessario per la conseguente valutazione di proseguire o meno la gestione in economia;
- all'evidenza tuttavia si registra il dato di fatto per cui l'unico operaio comunale non ha competenze né abilitazioni per condurre talune manutenzioni a norma di legge né i carichi di

lavoro consentono il suo impiego in via esclusiva sui servizi pubblici in parola senza arrecare inevitabilmente detrimento alle altre attività di gestione dell'intero territorio comunale;

- urge pertanto avviare un percorso virtuoso che necessariamente contempli la collaborazione e la professionalità di uno staff di lavoro specializzato che coadiuvi in particolar modo il Servizio tecnico comunale nell'azione di programmazione della gestione dei servizi di acquedotto, illuminazione pubblica e spazzamento strade improntata ai principi di economicità e razionalizzazione della spesa anche conseguibile quest'ultima per effetto delle economie di scala che un soggetto *in house* quale la società pubblica Amambiente consegue nell'attività di gestione estesa ad un ambito territoriale ampio e comunque viciniore al territorio di Lona Lases.

Considerato l'attuale quadro normativo vigente in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale con le ineludibili interessenze tra la disciplina euro unitaria, nazionale e provinciale, si rappresentano di seguito i presupposti in ordine alla correttezza sostanziale della decisione discrezionale assunta con la deliberazione *de qua* di gestire i servizi pubblici di acquedotto, illuminazione pubblica e spazzamento strade per il tramite di una società *in house*.

Avuto riguardo alla disciplina nell'ambito di materia dei servizi pubblici giova precisare che nell'ordinamento autonomo della Provincia di Trento, la disciplina generale si rinviene nelle leggi provinciali n.6/2004 e n.3/2006 e loro successive modificazioni:

- in particolare, l'art. 10, comma 7, della legge provinciale n.6/2004 prevede che *"Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia oppure mediante una delle seguenti forme di affidamento: ... d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*;

l'art. 13 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3/2006, prevede che *"Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)"*;

Se dunque è consentita l'organizzazione del servizio idrico integrato in economia, è del pari vero che la stessa non deve essere antieconomica. Ad oggi non è possibile affermare la produttività e quindi l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato del Comune di Lona Lases in quanto difetta la sua programmazione e un trend certo dei costi valutabile in un tempo adeguato oltre ad una corretta tenuta dell'inventario delle reti e dei loro ammortamenti.

E' altrettanto vero nondimeno che l'alternativa gestionale alla scelta organizzativa in economia sconta una doverosa valutazione che tenga in debito conto la norma tuttora vigente e contenuta nell'articolo 13, comma 6, della legge provinciale n.3/2006, che reca la rubrica Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia, la cui disposizione precettiva recita In particolare, sono comunque organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali i seguenti servizi:

- a) ciclo dell'acqua;
- ...omissis...

ambiti territoriali ottimali ad oggi non costituiti.

Premesso il quadro ordinamentale locale, la disciplina provinciale dei servizi pubblici deve essere letta e interpretata alla luce della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie negli ambiti di materia dei contratti pubblici e quindi della concorrenza e della partecipazione a società pubbliche.

I referenti normativi sono rappresentati a tal riguardo dal D.Lgs. n.50/2016 recante Codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. n.175/2016 – Testo unico delle partecipazioni pubbliche.

Ad oggi dunque si può affermare che la legislazione vigente prevede sostanzialmente tre modelli alternativi di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale a rilevanza economica: il ricorso al mercato, il partenariato pubblico e l'affidamento in house.

Acclarata l'attuale gestione non proficua ed efficiente dei servizi in economia, l'Amministrazione ha ritenuto di intraprendere la collaborazione con una società in house che negli anni ha sviluppato il know how nei settori di intervento di che trattasi.

L'articolo 5 del Codice dei contratti pubblici esclude dall'ambito di applicazione del codice medesimo l'affidamento di un servizio a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato, qualora siano soddisfatte le condizioni ivi indicate del cd. "controllo analogo" diretto o congiunto previsto per le società in house.

La società AmAmbiente S.p.A. nasce dalla fusione tra STET S.p.A. ed AMNU S.p.A., entrambe già società *in house providing*. Le due società hanno avviato a partire dal 2020 un percorso di razionalizzazione funzionale alla costituzione di una società per azioni a capitale interamente pubblico a mezzo di un'operazione straordinaria di incorporazione di AMNU in STET recante la nuova denominazione di Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A. in sigla AmAmbiente S.p.A.

La fusione per incorporazione avvenuta sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2020 coincidenti con i bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31.12.2020, ha avuto effetto e decorrenza dal 1 gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 2, secondo periodo, c.c., fermo quanto previsto dal primo periodo dello stesso comma 2.

La società a capitale pubblico neo costituita contempla numerosi servizi pubblici locali nel proprio oggetto sociale, tra i quali sono enumerati i servizi che intende organizzare e gestire il Comune di Lona Lases.

L'organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale per il tramite della partecipazione a una società a capitale pubblico deve soddisfare prioritariamente i vincoli di scopo e di attività di cui all'articolo 4 del Testo unico delle partecipazioni pubbliche che recita al comma 1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società* (vincolo di scopo). E al successivo comma 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi...omissis...* (vincolo di attività).

Il Testo unico delle partecipazioni pubbliche trova applicazione nell'ordinamento provinciale il quale ultimo deve armonizzarsi con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di concorrenza e di società pubbliche anche con riguardo all'ambito di materia del coordinamento della finanza pubblica e della sana gestione dei bilanci degli enti locali.

Le disposizioni del Testo unico infatti afferiscono all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

I vincoli di scopo e di attività sono all'evidenza soddisfatti nella misura in cui i servizi pubblici da organizzare e gestire per il tramite del soggetto *in house* sono servizi di interesse generale essenziali a garantire la qualità di vita dei cittadini utenti.

L'affidamento a soggetto *in house* sconta quindi il soddisfacimento delle condizioni del controllo analogo come declinato dalla disciplina euro unitaria recepita nel Codice dei contratti pubblici (art.5) e nel Testo unico delle partecipazioni pubbliche nei termini di seguito rappresentati.

Gli enti pubblici titolari del capitale sociale svolgono un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (art. 2, lett. c), del Decreto legislativo n.175/2016), che realizza la parte più importante della propria attività a favore e/o in relazione agli enti pubblici che la controllano.

Il controllo analogo nei fatti si sostanzia in un vincolo di subordinazione gerarchica tra l'ente e la *governance* della società tale da tradursi in un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e intensità non riconducibili ai diritti ordinari del socio ai sensi e per gli effetti del codice civile, sino al punto che agli organi sociali compete un'autonomia gestionale relativa alla sola ordinaria amministrazione.

Il controllo analogo può essere esercitato congiuntamente da più amministrazioni partecipanti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (art.5, comma 5, D.Lgs.

n.50/2016): a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;* b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;* c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

La convenzione per la *governance* allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, declina compiutamente l'esplicazione del controllo analogo congiunto in ottemperanza al disposto normativo con la previsione dell'istituzione di un organo di matrice pubblicistica appunto la Conferenza di Coordinamento, che esercita la *governance* del controllo analogo congiunto strategico e gestorio secondo le previsioni dell'articolo 3 della convenzione medesima.

Infine, la decisione di gestire un servizio di interesse economico generale mediante un complesso aziendale quale quello di una società *in house* distinto dal Comune e dal suo apparato amministrativo, necessita una previa ponderazione delle possibili modalità di gestione alternative contemplate dalla legge e in particolare dall'articolo 10, comma 7, della legge provinciale n.6/2004, che valorizzi la congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art.192, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016).

Se non è possibile rappresentare una convenienza economica *tout court* in quanto difetta il trend storico dei costi dei servizi di acquedotto, illuminazione pubblica e spazzamento strade del Comune di Lona Lases che possa rappresentare la base per un confronto quali/quantitativo nel mercato, l'apparato tecnico amministrativo della società *in house* AmAmbiente S.p.A. che vanta un'esperienza pluriennale nella gestione dei servizi di che trattasi, si configura alla stregua di un servizio comunale (*longa manus*) con competenze e abilità atte a garantire nell'immediato un'ottimale gestione dei servizi essenziali oltre a possedere un background di conoscenze che per il tramite di contratti di servizio ponte di validità temporanea e limitata a due annualità, permette al Comune di Lona Lases di ricostruire la consistenza delle reti, conoscere il loro grado di vetustà, programmare gli investimenti atti ad ammodernare le infrastrutture esistenti e redigere l'inventario delle stesse al fine di valorizzarne costi e ammortamenti.

Il contratto di servizio ponte dunque trasferisce per la durata di due annualità la gestione dei servizi idrico integrato, di illuminazione pubblica e di spazzamento strade alla

società in house per le attività prevalentemente di manutenzione e monitoraggio dei servizi con contestuale ricognizione di reti e infrastrutture.

Solo a scadenza della validità dei contratti di servizio *ponte* sarà possibile per il Comune di Lona Lases avere a disposizione le informazioni necessarie per assumere la decisione di organizzare e gestire i servizi anche mediante procedure ad evidenza pubblica individuando nel mercato il miglior offerente. Ad oggi le informazioni su reti e infrastrutture e le capacità di mezzi e attrezzature in dotazione non consentono di percorrere la strada della gara ad evidenza pubblica.

Del pari il ricorso al partenariato quale ulteriore modello alternativo di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale sia esso istituzionalizzato nella forma della società mista pubblico privata che negoziale, impone la previa conoscenza della consistenza delle reti, delle infrastrutture, dei costi di manutenzione e degli interventi di investimento al fine di consentire al promotore di costruire un piano economico finanziario attendibile e foriero di generare valore pubblico dall'attività di organizzazione e gestione dei servizi.

La partecipazione alla società pubblica costituita avviene a condizione che il Comune di Lona Lases acquisisca le quote sociali che gli consentono di acquisire i diritti del socio a termini del codice civile e delle norme generali di diritto privato applicabili *ratione materiae*.

Per quanto riguarda il lotto minimo di azioni cedibili a Comuni neo entranti nella compagine societaria, nel corso degli anni l'assegnazione è stata regolata in funzione del numero degli abitanti del comune servito con un lotto minimo di n. 1.000 azioni e il Comune di Lona Lases rientra in questa fattispecie.

Ritenuto quindi di procedere all'acquisto di n. 1000 azioni della società AmAmbiente S.p.A. al prezzo unitario di € 1,50 e pertanto per complessivi € 1.500,00, avendo valutato la bontà della situazione patrimoniale e finanziaria della società neo costituita nonché adeguata la capacità tecnica e il suo know how frutto peraltro di un'esperienza pluriennale maturata e perfezionata negli anni dalle società operanti nei settori di che trattasi ante operazione di fusione per incorporazione.

Contestualmente si approvano gli schemi di contratto di servizio e uniti allegati che disciplinano conformemente all'art. 11 della convenzione per l'esercizio congiunto della governance, i rapporti economici tra le parti socie e ne definiscono le finalità nonché i risultati attesi, in modo da garantire in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strategico e gestorio del socio sulle prestazioni. La società ha disposto nell'ambito della sua *governance* programmatica e organizzativa a favore della predisposizione di discipline specifiche per ogni prestazione resa, per la qual cosa ne consegue l'assunzione di contratti di servizio puntuali per ciascun servizio.

Il servizio di spazzamento strade per il Comune di Lona Lases si configura alla stregua di una prestazione a cadenza annuale per la quale non necessita una disciplina specifica

sussunta in apposito contratto di servizio bensì è stata acquisita agli atti la proposta economica oraria che è risultata all'evidenza congrua e conveniente rispetto a recenti prestazioni rese da operatori del mercato incaricati dal Comune di Lona Lases.

A tal fine il Servizio Tecnico ha provveduto dapprima all'analisi dei corrispettivi proposti per i servizi contemplati nei distinti contratti di servizio ritenendoli congrui e ad ogni buon conto in linea rispetto ai prezzi praticati dal mercato per prestazioni analoghe o equiparabili. Di certo l'entità dei corrispettivi proposti e praticati dalla società *in house* risulta meno antieconomica del costo degli interventi una tantum sinora posti in essere dal Comune di Lona Lases al solo fine di dare corso all'emergenza di guasti alle reti o di malfunzionamento dei servizi.

La spesa per la gestione dei servizi potrà essere stanziata nel bilancio pluriennale 2023-2025 solo a conclusione di una prima fase di avvio della collaborazione con la società affidataria che presumibilmente potrà trovare decorrenza già dall'anno in corso, necessaria per acquisire le informazioni utili sullo stato delle reti e delle infrastrutture esistenti permettendo così all'Amministrazione comunale di programmare interventi manutentivi e investimenti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con priorità delle azioni necessarie ad assicurare i servizi essenziali.

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento di deliberare la scelta della forma gestionale dei servizi pubblici locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Codice degli Enti locali.

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, prot. n.3721 del 22.09.2022, come previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale supplente;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.42)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;

- la delibera del Commissario straordinario n. 02 di data 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)";
- la delibera del Commissario straordinario n. 12 di data 09/03/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e degli uffici".

Data la peculiarità delle sedute dell'Organo Commissariale monocratico il quale quando opera con i poteri del Consiglio comunale come nel caso di specie, è assistito dal Segretario comunale supplente e la seduta rimane comunque aperta al pubblico in modalità di videoconferenza via Google Meet, che assicura l'identificabilità dei presenti, sicurezza e tracciabilità della seduta e la protezione dei dati personali, pur in assenza di apposita disciplina regolamentare per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali a distanza e/o in forma promiscua.

DELIBERA

1. di autorizzare l'operazione di partecipazione alla compagine della società per azioni AmAmbiente S.p.A. con sede legale in Pergine Valsugana per la gestione dei servizi pubblici idrico integrato, di illuminazione pubblica e di spazzamento strade del Comune di Lona Lases;
2. di approvare l'acquisizione di n. 1000 azioni della società AmAmbiente S.p.A. al prezzo unitario di euro 1,50 e pertanto per complessivi euro 1.500,00 demandando a successivo atto di gestione l'impegno della spesa finanziata nella parte capitale del bilancio e precisamente mediante utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione quale risultante dal rendiconto di gestione 2021, che trova imputazione al capitolo n 3005001" Acquisto di azioni AmAmbiente S.p.A." missione 10 programma 05 titolo 3 macroaggregato 01 del PEG dell'esercizio finanziario in corso;
3. di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio associato della governance della società a capitale pubblico AmAmbiente S.p.A. nonché i contratti di servizio ponte e uniti allegati della validità di due annualità con decorrenza dall'avveramento della condizione sospensiva rappresentata dall'esercizio del controllo di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle partecipazioni pubbliche, e comunque con termine ultimo il 31.12.2024, negli schemi allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di demandare agli Organi comunali nei limiti delle rispettive competenze, l'adozione degli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, ivi inclusa l'imputazione

contabile della spesa necessaria per la gestione dei servizi pubblici in corrispondenza della validità dei contratti di servizio ponte;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del Testo unico delle partecipazioni pubbliche;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
7. di precisare, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione al Commissario straordinario, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Commissario Straordinario
dott. Secchi Federico

Il Segretario Comunale supplente
dott.ssa Sartori Debora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da: SECCHI FEDERICO
Data: 22/09/2022 15:23:41



SARTORI
DEBORA
22.09.2022
11:59:10
GMT+01:00

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime PARERE favorevole in ordine alla Regolarità tecnica.

Data 20.09.2022

Il Segretario comunale supplente
f.to. dott.ssa Sartori Debora

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime PARERE favorevole in ordine alla Regolarità contabile.

Data 21.09.2022

Il Responsabile del Servizio Ragioneria e finanze
f.to Patrizia Pedri

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 22/09/2022 fino al 01/10/2022 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione
f.to dott.ssa Sartori Debora



COMUNE DI LONA LASES

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE **ai sensi dell'art. 185 e art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2**

Oggetto: Individuazione delle modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale: idrico integrato, illuminazione pubblica e spazzamento stradale. Partecipazione alla società in house Amambiente s.p.a. con sede legale in Pergine Valsugana e acquisto delle quote sociali.

Regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'art. 185 e art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data, 20.09.2022

Il Segretario comunale supplente

dott.ssa Debora Sartori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005.

SARTORI
DEBORA
20.09.2022
15:12:44
GMT+01:00





COMUNE DI LONA LASES

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE **ai sensi dell'art. 185 e art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2**

Oggetto: Individuazione delle modalità di gestione dei servizi di interesse economico generale: idrico integrato, illuminazione pubblica e spazzamento stradale. Partecipazione alla società in house Amambiente s.p.a. con sede legale in Pergine Valsugana e acquisto delle quote sociali.

Regolarità contabile

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'art. 185 e art. 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole di regolarità contabile.

Data, 21/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Pedri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005.

Firmato digitalmente da

Patrizia Pedri

CN = Pedri Patrizia
C = IT